



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	103
DATA DI EMISSIONE	07/05/2026

OGGETTO :

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2026 AL 31/03/2029 (36 MESI) CON CLAUSOLA SOCIALE ART. 57 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: BACF4F3037 - PRESA D'ATTO RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E MANUTENTIVO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 23.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 13/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2026/2028;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione G.C. n. 31 del 27.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026/2028;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;

- l'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il decreto sindacale n. 24/2025 del 31.12.2025 con il quale il sottoscritto veniva assegnata la responsabilità del Settore tecnico e manutentivo;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 58 del 14.03.2026 è stata aggiudicata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 01/04/2026 al 31/03/2029 (36 mesi) con clausola sociale art. 57 del d.lgs. 36/2023 a seguito di procedura effettuata attraverso il soggetto qualificato Aria Sintel Regione Lombardia, all'operatore economico FULGOR SRL con sede in Collebeato (Bs) Via Alcide De Gasperi 7 c.f. p.i. 03525300178;
- che con nota prot. 2334 del 17.03.2026 è stata comunicata l'aggiudicazione efficace e richiesta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATO:

- il verbale di avvio esecuzione anticipata del servizio prot. 2677 del 26.03.2026 ai sensi dell'art. 50 comma 6 del d.lgs 36/2023;
- la nota di sollecito finalizzata ad acquisire la documentazione utile alla sottoscrizione del contratto inoltrata con protocollo n. 3447 del 27.04.2026;

PRESO ATTO che con comunicazione acquisita al prot. n. 3577 del 04.05.2026, l'operatore economico FULGOR SRL ha formalmente dichiarato la propria rinuncia alla sottoscrizione del contratto, motivando tale decisione con la sopravvenuta onerosità dovuta al rispetto della clausola sociale prevista dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diviene efficace e vincolante dopo le verifiche ex art. 94, ma il contratto si perfeziona solo con la stipulazione;
- la rinuncia alla sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla procedura di aggiudicazione;
- la clausola sociale negli affidamenti diretti non è da intendersi quale obbligo assoluto di riassorbimento del personale utilizzato dal precedente appaltatore ma bensì come clausola flessibile che si esercita compatibilmente con l'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario;
- l'interpretazione sopraesposta trova fondamento nella non obbligatorietà della clausola sociale negli affidamenti diretti come si evince anche dal parere 2083/2023 del Ministero delle infrastrutture;

RITENUTO:

- che la clausola prevista dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto sia coerente con l'attuale impianto normativo e non risulti gravosa per il soggetto aggiudicatario in quanto non influenza l'autonomia organizzativa dello stesso e in nessun modo impone un obbligo di riassorbimento totale del personale impiegato nel precedente appalto;
- di dover prendere atto della rinuncia alla sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e procedere con la revoca dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'appaltatore ai sensi dell'art. 17 comma 6 del d.lgs 36/2023;

- di salvaguardare il pubblico interesse disponendo la prosecuzione del servizio a carico dell'operatore per il tempo necessario a garantire la continuità del servizio sino all'individuazione tempestiva di un nuovo operatore economico;
- di procedere immediatamente con l'individuazione di un nuovo operatore a cui affidare il servizio;

VISTE:

- la nota di questo ente prot. 3639 del 05.05.2026 di richiesta di disponibilità per la prosecuzione temporanea del servizio a Fulgor srl;
- la nota dell'operatore economico Fulgor srl pervenuta il 06.05.2026 prot. 3658 di disponibilità a garantire il servizio in via temporanea e alle medesime condizioni del capitolato sottoscritto in sede di offerta, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura;

VISTI:

- il D.lgs. 36/2023;
- le linee guida ANAC applicabili;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e smi;
- 2) DI PRENDERE ATTO** della rinuncia alla sottoscrizione del contratto relativo al servizio di pulizia degli immobili comunali dal 01/04/2026 al 31/03/2029 (36 mesi), da parte dell'operatore economico FULGOR SRL con sede in Collebeato (Bs) Via Alcide De Gasperi 7 c.f. p.i. 03525300178, aggiudicatario della procedura in oggetto;
- 3) DI REVOCARE** l'aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione n. 58 del 14.03.2026 all'operatore economico FULGOR S.R.L. per causa imputabile all'operatore economico ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D.lgs 36/2023;
- 4) DI PROCEDERE** tempestivamente all'individuazione di un nuovo operatore a cui affidare il servizio;
- 5) DI DISPORRE**, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio, la prosecuzione dell'esecuzione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura;
- 6) DI PRECISARE** che l'Amministrazione si riserva, all'esito del nuovo affidamento, di valutare l'opportunità di agire per il ristoro dei danni subendi;

- 7) **DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".
- 8) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);

il Sindaco
Ziliani Lorenzo

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82